



## COMUNE DI TIVOLI

### Città metropolitana di Roma

REP.

#### AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PALASPORT PAOLO TOSTO" LOC. TIVOLI (RM)

REPUBBLICA ITALIANA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/ \_\_/ \_\_\_\_\_ e della Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ , l'anno 2024, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Tivoli, nella Residenza Municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

**Comune di Tivoli** — Area amministrativa, Settore VII - Programmazione economico finanziaria, Patrimonio ed Attività produttive - codice fiscale 02696630587, di seguito denominato anche "Comune", nella persona del suo Dirigente, Dott. Rapalli Riccardo, nato a Roma il 17/01/1970, domiciliato per la carica presso la medesima sede comunale;

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Affidatario", rappresentata dal Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la medesima sede legale dell'associazione, per la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse.

Premesso che :

- Il Comune di Tivoli è proprietario dell'impianto sportivo comunale denominato "Palasport Paolo Tosto " sito in Tivoli, loc. Arci, ritenuto quale bene di non rilevanza economica, costituito da n. 1 Palazzetto coperto comprendente al suo interno un campo polifunzionale con locali per uffici, servizi, spogliatoi, tribune, locali tecnici e relative pertinenze ed accessori, oltre ad un'area esterna adibita a parcheggio;
- Con la citata determina dirigenziale n. 2096, in data 30/07/2024 sono stati approvati gli atti relativi all'avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo de quo compreso lo schema di convenzione relativo al presente atto;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/04/2024 pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ;

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART.1 (FINALITA')**

Con la presente convenzione, il Comune di Tivoli tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti prioritariamente sul territorio comunale;
- c) Realizzare una gestione di servizi socialmente rilevanti con la collaborazione di soggetti quali associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori di servizi;
- d) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività' per giovani e adolescenti in coordinamento e concessione anche con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del Comune.

L'affidatario dichiara di non avere finalità' lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, intenti che altresì dichiara di condividere.

**ART.2**  
**(OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO)**

1. Costituisce oggetto dell’affidamento la gestione dell’impianto Sportivo Comunale denominato “Palasport Paolo Tosto” sito in Tivoli, loc. Arci, per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
2. Il Patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
3. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti all’uso del bene.
4. In attuazione della finalità sue poste di realizzare forme di partecipazione dell’utenza all’organizzazione ed erogazione di servizi di attività di volontariato assicurata all’affidatario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.
5. L’affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.
6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico dell’affidatario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
7. L’affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
8. I poteri di gestione dell’affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell’amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
9. E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto oggetto della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa.
10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

**ART.3**  
**(DURATA DELL’ AFFIDAMENTO)**

1. L'affidamento ha decorrenza dalla consegna formale dell'impianto avvenuta in data \_\_\_\_\_, ed ha una durata pari ad anni 3 (tre), corrispondenti alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026/,2026/2027;
2. Il Comune può prorogare il termine finale della concessione per un massimo di 12 mesi(dodici), qualora, per cause non imputabili all'Amministrazione, non sia stato possibile avviare l'iter per l'individuazione del nuovo Concessionario.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimetro del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per adempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **ART.4 (CANONE, SPESE GESTIONE E INTROITI)**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi ordinari dell'impianto stesso.
2. Al soggetto affidatario, in relazione a quanto previsto dal precedente comma1, spettano tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria dell'impianto sportivo.
3. Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto dovranno essere esposte a cura del soggetto affidatario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.
4. Le tariffe da applicare per l'utilizzo dell'impianto sono quelle stabilite con Deliberazione di Giunta n.135 del 31/08/2011;
5. Il soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo corrisponderà al Comune un canone di concessione annuo per l'utilizzo della struttura di €\_\_\_\_\_oltre iva nella misura di legge.
6. Oltre al canone di cui al precedente punto 5, l'affidatario dovrà farsi carico delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas, volturando le medesime, della manutenzione ordinaria dell'immobile, della manutenzione dell'impianto termico e quant'altro necessario al funzionamento del bene affidato in gestione.
7. Il comune corrisponderà al concessionario un eventuale contributo annuo massimo pari ad € 15.000,00 (quindicimilaeuro00), oltre Iva di legge, se e in quanto dovuto, a sostegno delle spese di gestione e dell'equilibrio economico della gestione, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della valenza sociale del servizio. Tale contributo annuale sarà erogato solamente a seguito di rendiconto economico certificato da parte del Concessionario.
8. In caso di chiusura dell'impianto per cause indipendenti da fatti o dalla volontà del soggetto affidatario per un periodo continuativo superiore ai 30 gg., si effettuerà una riduzione del canone sopra indicato in misura congrua ed equa, sulla base di valutazione congiunta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario nel periodo di chiusura, ovvero uno slittamento del termine di conclusione della convenzione.

**ART.5**  
**(CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO)**

1. Viene pronunciata la decadenza dell’affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui al successivo art.14;
- b) Accertamento dell’occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell’Amministrazione Comunale;
- d) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) Cessione dell’affidamento.

2. L’affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:

- a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) Per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell’affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità della presente convenzione.

3. L’affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per l’affidatario;

- a) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- c) Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d) Chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- e) Reiterato mancato rispetto dell’orario di apertura;
- f) Mancato versamento del canone dovuto all’Amministrazione Comunale, nei termini semestrali stabiliti;

4. L’affidatario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell’affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

#### **ART.6 (INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO)**

La realizzazione di opere da parte dell'affidatario deve essere autorizzata dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente normativa.

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti all'affidatario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art.936 c.c., Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3 , lett. c) del D.P.R. n.380/01.

È fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

#### **ART.7 (RESPONSABILITA' DEL GESTORE)**

L'affidatario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 nonché della presente convenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta dell'affidatario.

In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sull'affidatario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

L'affidatario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tener il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il personale utilizzato volontario e/o dipendente deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Prima della consegna dell'impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

L'affidatario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

-Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia' già coperto da assicurazione globale dei fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo":

- Garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 250.000 Euro.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune.

Dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della concessione.

L'affidatario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario che verrà pattuito;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmate di competenza.

## **ART. 8**

### **(ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ)**

1. Per ogni singola attività l'affidatario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle

ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. L'affidatario si impegna a contribuire, coinvolgendo anche altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio ambientali del territorio in cui é ubicato l'impianto sportivo.
5. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
6. Nell'organizzazione delle attività sportive all'interno dell'impianto l'affidatario sarà tenuto all'attuazione del progetto di gestione proposto e che si intende vincolante e la cui mancata esecuzione potrà essere motivazione, previa diffida, per la risoluzione della convenzione da parte del Comune.

#### **ART.9 (UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO)**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo essere esclusioni.
2. L'impianto sportivo è messo a disposizione a titolo gratuito per iniziative e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, prioritariamente del territorio, nei giorni ed ore concordate senza pregiudizio per le attività già programmate.
3. L'impianto sportivo può altresì essere messo a disposizione del gestore anche per attività non di carattere sportivo.
4. Il calendario, l'orario e il tariffario devono, inoltre, essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico unitamente a copia del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi.
5. Il concessionario prima di mantenere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.
6. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.



7. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e, come tali, ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi, e in particolare, il regolamento di polizia urbana.

8. Il concessionario si impegna, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a:

- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale la struttura per almeno 10 giornate per ciascun anno di gestione per manifestazioni sportive/culturali/sociali organizzate o promosse dall'Ente;
- possibilità, nelle ore antimeridiane dei giorni feriali, di consentire l'accesso alla struttura a scuole, centri sociali per anziani e associazioni per disabili per attività sportive e del tempo libero autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- possibilità per l'amministrazione Comunale, per il tramite degli Uffici dei Servizi Sociali, di individuare dieci (10) ragazzi, con disabilità e/o con disagio economico certificato (ISEE ecc.) da avviare gratuitamente per ciascun anno di gestione alle attività sportive praticate nell'impianto;
- nessun costo per la gestione dell'impianto dovrà essere a carico dell'amministrazione Comunale ad eccezione di quelle straordinarie;

#### **ART.10 (SORVEGLIANZA E CUSTODIA)**

1. Sono a carico del Concessionario della gestione tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario.
2. Dell'attività del custode e degli oneri concessi risponde il Concessionario.

#### **ART.11 (ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI)**

1. Nell'ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:
  - a) L'esercizio di vendita di articoli sportivi;
  - b) Esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
  - c) Il diritto di esclusiva di pubblicità
  - d) L'organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;

- e) La locazione a pagamento dell'uso dell'impianto;
  - f) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere alle autorizzazioni o licenze necessarie previste dalla legislazione vigente.

#### **ART.12 (TARIFFE)**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta n.135 del 31/08/2011, attualmente vigenti.

I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti e in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

#### **ART.13 (GESTIONE ECONOMICA)**

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita.

#### **ART. 14 (RENDICONTO DELLA GESTIONE)**

1. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui gli articoli precedenti, il Concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

2. A fini notiziali entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno sportivo
3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività, e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
4. Dal rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Concedente può chiedere documentazioni

#### **ART.15 (PENALI E REVOCA)**

In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% e il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30(trenta) giorni dalla richiesta.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;
- scioglimento e/o estinzione del Concessionario;
- Cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;
- Mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione;
- Grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto;

Il Comune, per qualsivoglia esigenza di interesse pubblico, può recedere della convenzione con un preavviso di 6 (mesi), senza il riconoscimento di alcun indennizzo a favore del Concessionario.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con l'obbligo di preavviso di 4(quattro) mesi.

#### **ART.16 (CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO)**

Contestualmente alla consegna, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico, interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.

Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà Comunale, deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune.

13

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione dell'affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.

#### **ART.17 (TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA)**

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive collaterali sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 viene disposto che:

- a) L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale i stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) L'amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

#### **ART.18 (SPESE CONTRATTUALI-IMPOSTE E TASSE)**

1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

#### **ART.19 (CONTROVERSIE)**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
2. Competenze a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Tivoli.

**ART.20**  
**(DISPOSIZIONI FINALI)**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice civile in materia contrattuale ed al Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali previsto dalla legge vigente.

IL COMUNE f.to digitalmente

L’AFFIDATARIO f.to digitalmente